SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 gennaio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 27 gennaio 1998, n. 5.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PINTO, *Ministro per le politiche agricole*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° DICEMBRE 1997, N. 411.

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: «sono ridotte alla misura del 20 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «non sono effettuate»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «trattengono il 30 per cento del prelievo supplementare» *sono sostituite dalle seguenti:* «restituiscono ai produttori l'intero importo trattenuto a titolo di prelievo supplementare», *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «nonché l'importo relativo agli esuberi conseguiti da produttori titolari esclusivamente di quota A nei limiti del 10 per cento della medesima»; *al secondo periodo, le parole da:* «quindici giorni» *fino a:* «presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Le somme trattenute a titolo di prelievo supplementare, a partire dal periodo 1995-1996, finché permangono nella disponibilità dell'acquirente, sono produttive di interessi legali che devono essere corrisposti al produttore entro il medesimo termine di cui all'articolo 3, comma 3.»;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. La validità delle garanzie fidejussorie surrogatorie del prelievo prestate per conto dei produttori per il periodo 1995-1996 è, a richiesta, prorogata, alle medesime condizioni pattuite, sino al 31 maggio 1998, salvo che siano intervenute rilevanti modifiche nella situazione patrimoniale dell'obbligato principale».

All'articolo 2:

al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «determina gli effettivi quantitativi di latte», *sono inserite le seguenti:* «prodotto e»;

al comma 1, lettera c), *le parole:* «con una tolleranza pari al 20 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «qualora la produzione dichiarata superi tale media del 20 per cento, ferma ogni altra responsabilità, anche penale, del produttore e dell'acquirente»;

al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* «quote latte» *sono inserite le seguenti:* «rientranti nelle tipologie individuate come anomale dalla commissione governativa di indagine, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81»;

al comma 2, primo periodo, le parole da: «, a pena di revoca» *fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:* «. In caso di ritardato od omesso invio, le regioni competenti possono procedere alla revoca del riconoscimento previsto dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sentita la commissione di garanzia di cui al presente decreto.»; *prima dell'ultimo periodo, è inserito il seguente:* «La commissione può comunque esaminare i contratti pervenuti alla stessa prima della suddetta comunicazione.»;

al comma 3, lettera c), *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «tenendo conto che i quantitativi trasferiti mediante contratti di sola quota con validità per i periodi 1997-1998 e successivi non sono assoggettati ad alcuna riduzione percentuale»;

al comma 6, le parole: «delle parti interessate» *sono sostituite dalle seguenti:* «del produttore ricorrente e, ove necessario, dell'acquirente»;

al comma 8, ultimo periodo, le parole da: «, salva» *fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti:* «. Resta ferma la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa.»;

dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-*bis*. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in caso di inadempienza del rispetto dei termini perentori previsti dal comma 8 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche agricole, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari.»;

al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le altre modalità di applicazione del presente decreto».

All'articolo 3:

al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per il solo periodo 1995-1996, l'AIMA, nell'esecuzione della rettifica, procede al raffronto tra i dati della compensazione nazionale eseguita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e quelli derivanti dalla applicazione, da parte dell'AIMA stessa, delle regole della compensazione precedentemente in vigore, determinati sulla base dei risultati degli accertamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto, ed applica, in via perequativa, l'importo del prelievo supplementare che risulta meno oneroso per il produttore. La rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 sostituisce a tutti gli effetti le imputazioni di prelievo supplementare per lo stesso periodo precedentemente operate dall'AIMA.»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. A seguito della verifica di cui al comma 1 il Governo comunica all'Unione europea l'esatta produzione delle annate 1995-1996 e 1996-1997, per la rettifica dei prelievi dovuti.»;

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «nonché alla restituzione» *sono inserite le seguenti:* «, entro lo stesso termine,».

All'articolo 4:

al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se il produttore non controfirma il modello L 1, l'AIMA effettua gli opportuni accertamenti, anche con le modalità previste dall'articolo 2, comma 7, del presente decreto. Qualora la mancata sottoscrizione risulti ingiustificata, al produttore si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge 26 novembre 1992, n. 468.»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti o il cui riconoscimento sia revocato dalle regioni o province autonome sono sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare relativamente ai quantitativi di cui trattasi».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis* *(Commissione di garanzia).* — 1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita con decreto del Ministro per le politiche agricole una commissione di garanzia, composta di sette membri, esperti della materia, scelti anche tra i componenti della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, con il compito di verificare la conformità alla vigente legislazione delle procedure e delle operazioni effettuate per la determinazione della quantità di latte prodotta e commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997 e per l'aggiornamento dei quantitativi di riferimento spettanti ai produttori per i periodi previsti nel presente decreto. La commissione comunica i risultati delle proprie verifiche al Ministro per le politiche agricole ed all'AIMA almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto. In caso di rilievi della commissione, l'AIMA riesamina le procedure e le operazioni effettuate nella parte interessata dai rilievi, riferendone al Ministro e alle commissioni parlamentari competenti.

2. Il compenso spettante ai membri della commissione è determinato con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Ai medesimi compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente generale.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire cento milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto all'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 5, al comma 1, dopo le parole: «comunicazione individuale» *sono inserite le seguenti:* «, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2910):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro per le politiche agricole (PINTO) il 1° dicembre 1997.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 1° dicembre 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e delle commissioni parlamentari per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 2 dicembre 1997.

Esaminato dalla 9ª commissione il 3, 10 e 11 dicembre 1997.

Esaminato in aula il 18 dicembre 1997 e il 14 gennaio 1998 e approvato il 15 gennaio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4454):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 19 gennaio 1998, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, XIV e del comitato per la legislazione.

Esaminato dalla XIII commissione il 19, 20 e 21 gennaio 1998.

Esaminato in aula il 21 e 22 gennaio 1998 e approvato il 23 gennaio 1998.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 1° dicembre 1997.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 22. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 26 febbraio 1998.

98G0035

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 4 dicembre 1997, n. **501**.

Regolamento recante norme per l'omologazione degli apparecchi telefonici senza cordone in tecnica analogica ed operanti nella banda dei 900 MHz, denominati CT1.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed in particolare gli articoli 2 e 139;

Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del citato testo unico relativamente alla prevenzione ed all'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1983, con il quale è stata approvata la normativa tecnica per i telefoni senza cordone, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 2 agosto 1983;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1985, con il quale sono state approvate le condizioni per l'utilizzazione dei telefoni senza cordone, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 24 luglio 1985;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche - notifica 96/382/I;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1987, n. 126, relativo alla prevenzione ed eliminazione dei disturbi provocati dagli apparecchi telefonici senza cordone;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1990, con cui sono state approvate modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, che approva il regolamento recante disposizioni di attuazione della predetta legge 28 marzo 1991, n. 109;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1993 per l'attuazione della direttiva 87/372/CEE relativa alla designazione per il servizio radiomobile cellulare digitale «GSM» delle bande di frequenza 905-914 e 950-959 MHz, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, riguardante il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1996, n. 125, che approva il regolamento concernente modificazioni al codice di identificazione delle apparecchiature terminali senza cordone;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, concernente l'attuazione della direttiva 91/263/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, concernente l'attuazione della direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalle direttive 92/31/CEE del 28 aprile 1992, 93/68/CEE del 22 luglio 1993 e 93/97/CEE del 29 ottobre 1993;

Visto il decreto 17 aprile 1997, n. 160, recante il regolamento per la procedura di approvazione nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

Viste la NET4 relativa alle prescrizioni tecniche generali per le apparecchiature connesse all'interfaccia analogica d'utente nella rete telefonica pubblica commutata (PSTN), la norma tecnica CEI 303-12 relativa ai requisiti essenziali per gli apparecchi telefonici con collegamento analogico alla rete telefonica italiana, la norma armonizzata europea EN 60950 relativa alla sicurezza per le apparecchiature per la tecnologia d'informazione comprese le apparecchiature elettriche per ufficio e la norma armonizzata europea EN 41003 relativa ai requisiti particolari di sicurezza elettrica per apparecchiature da collegare alle reti di telecomunicazioni;

Considerata l'opportunità di rendere obbligatoria la norma tecnica ETSI (Istituto europeo norme di telecomunicazioni) I-ETS-300 235 relativa alle catteristiche tecniche, condizioni di prova e metodi di misura per la parte radioelettrica degli apparecchi telefonici senza cordone operanti nella banda dei 900 MHz e denominati «CT1», in quanto si adegua alle più recenti evoluzioni tecnologiche del settore;

Riconosciuta la necessità di armonizzare le norme tecniche nazionali con quelle dei Paesi appartenenti alla CEPT, così come previsto dalle raccomandazioni CEPT T/R 01-05 e CEPT/ERC/REC 01-06;

Visto il parere del consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 163/97 reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 17 novembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, nota GM 107662/4419 DL/CR del 28 novembre 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Per «apparecchiatura terminale» si intende l'apparecchio d'utente destinato ad essere collegato direttamente o indirettamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni o ad interfunzionare con essa per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni. Il collegamento può essere realizzato mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico.

2. Per «apparecchi telefonici senza cordone in tecnica analogica», si intendono gli apparecchi operanti nelle bande di frequenze 914-915 MHz/959-960 MHz e denominati CT1, così come definiti nella norma ETSI I-ETS-300 235.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. La regola tecnica, costituente l'allegato al presente decreto, si applica agli apparecchi telefonici così come definiti dal comma 2 dell'articolo 1, ai fini dell'omologazione.

2. La regola tecnica allegata è valida per l'applicazione del disposto dell'articolo 398 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, così come modificato dalla legge 22 maggio 1980, n. 209.

Art. 3.

Immissione nel mercato

1. L'immissione nel mercato e l'importazione a qualsiasi titolo degli apparecchi telefonici senza cordone sono subordinate all'accertamento della conformità alla regola tecnica di cui all'articolo 2, comma 1, ed alla omologazione rilasciata dal Ministero delle comunicazioni o dall'autorità competente di un altro Stato membro.

Art. 4.

Marcatura

1. La marcatura che attesta la rispondenza dell'apparecchio alla regola tecnica è quella di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 17 aprile 1997, n. 160.

Art. 5.

Compatibilità elettromagnetica

1. Agli apparecchi telefonici senza cordone si applica quanto disposto dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, di attuazione della direttiva 89/336/CEE.

Art. 6.

Procedura di omologazione

1. La procedura di omologazione degli apparecchi telefonici definiti al comma 2 dell'articolo 1 è descritto nel decreto ministeriale 17 aprile 1997, n. 160.

2. Ai fini del rilascio del certificato di omologazione sono validi anche i rapporti di prova rilasciati da laboratori di altri Paesi della CEPT (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni) accreditati ai sensi delle norme EN 45001 e EN 45002 o ISO 25 e ISO 38, compilati, per quanto riguarda la norma ETSI I-ETS 300 235, su modulari pubblicati dalla CEPT.

3. I rapporti di prova, in originale od in copia debitamente autenticata, devono essere allegati alla domanda di omogolazione e devono dimostrare la piena conformità alla regola tecnica allegata al presente decreto.

Art. 7.

Contributo

1. Il rimborso delle spese amministrative riguardanti l'istruttoria ed il rilascio del certificato di omologazione è disciplinato dall'articolo 19 del decreto ministeriale 17 aprile 1997, n. 160.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per un periodo di sei mesi, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentita la presentazione di domanda di omologazione o di autorizzazione sulla base della normativa di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1983, citato nelle premesse.

2. Le apparecchiature omologate o autorizzate sulla base della normativa di cui al decreto ministeriale citato nel comma 1 possono continuare ad essere collegate alla rete pubblica di telecomunicazioni.

3. Trascorso il periodo di cui al comma 1, sono abrogati il decreto ministeriale 5 luglio 1983 ed il decreto ministeriale 11 febbraio 1987, n. 126, citati nelle premesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 dicembre 1997

Il Ministro: MACCANICO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1997
Registro n. 8 Comunicazioni, foglio n. 165

ALLEGATO

REGOLA TECNICA PER L'OMOLOGAZIONE DEGLI APPARECCHI TELEFONICI SENZA CORDONE IN TECNICA ANALOGICA.

1. GENERALITÀ.

1.1. *Oggetto e scopo.*

La presente regola tecnica ha lo scopo di fissare la terminologia e di stabilire le prescrizioni di carattere tecnico per la omologazione degli apparecchi telefonici senza cordone di tipo analogico operanti nelle bande di frequenze 914-915 MHz/959-960 MHz, denominati «CT1».

1.2. *Costituzione degli apparecchi.*

Gli apparecchi telefonici senza cordone sono costituiti da una parte fissa collegata ad una linea telefonica e da una o più parti mobili collegate tramite onde elettromagnetiche alla parte fissa ed atte a consentire il servizio di un normale apparecchio telefonico entro un'area limitata attorno alla parte fissa.

1.3. *Impiego.*

I telefoni senza cordone possono essere impiegati per comunicazioni telefoniche effettuate tramite la «rete telefonica pubblica» direttamente o indirettamente attraverso un impianto interno (Pabx); pertanto il circuito fonico deve consentire, una od entrambe, le seguenti modalità operative:

predisposizione per l'accesso diretto alla rete telefonica nazionale (RTN);

predisposizione per l'accesso tramite impianto interno alla RTN (Pabx).

Il raggio d'azione del telefono senza cordone è limitato a circa 20-50 metri all'interno di edifici ed a circa 200 metri all'aperto in assenza di ostacoli.

1.4. *Riferimenti normativi.*

La presente regola tecnica fa riferimento alle seguenti normative vigenti:

a) I-ETS 300-235 - radio equipment and system (RES); technical characteristics, test conditions and methods of measurements for radio aspects of cordless telephones CT1;

b) NET 4 (ETS 300-001) - attachments to public switched telephone network (PSTN) general technical requirements for equipments connected to analogue subscriber interface in the PSTN;

c) norma tecnica CEI 303-12- apparecchi telefonici con collegamento analogico alla rete telefonica italiana;

d) CENELEC EN 60950 - *safety of information technology* equipment, including electrical business equipment;

e) CENELEC EN 41003 - particular safety requirements for equipment to be connected to telecommunication networks.

1.5. *Abbreviazioni.*

ERP: punto di riferimento dell'orecchio (ear reference point);

MRP: punto di riferimento della bocca (mouth reference point);

LRGP: posizione dell'anello di guardia per la misura indice intensità soggettiva;

RTN: rete telefonica nazionale.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI.

2.1. *Prestazioni.*

L'apparecchio telefonico senza cordone permette all'utente di attuare le seguenti funzioni entro un determinato raggio d'azione dalla base: impegno, selezione, comunicazione, risposta, disimpegno.

La parte fissa e la parte portatile dell'apparecchio telefonico senza cordone devono emettere la chiamata acustica; la parte fissa è prevista per inserzione multipla sulla stessa linea.

2.2. *Segnalazioni.*

Le segnalazioni sono quelle previste dalla norma ETSI I-ETS 300-235; inoltre la parte fissa dell'apparecchio telefonico senza cordone deve avere le seguenti segnalazioni:

a) alimentazione, indica che la parte fissa è accesa ed alimentata;

b) collegamento radio, indica che sull'apparecchio telefonico senza cordone è avvenuto l'impegno di un canale radio.

Quando è previsto il dispositivo caricabatteria, deve esistere una indicazione ottica che segnali che la parte portatile è in posizione di ricarica.

2.3. *Disimpegno automatico.*

Con conversazione in corso, quando la parte portatile viene posta in posizione di ricarica, devono essere disimpegnati automaticamente sia il canale radio, sia la RTN.

2.4. *Prescrizioni per la sicurezza del collegamento nell'apparecchio telefonico dotato di più parti mobili.*

Le parti portatili aggiuntive dell'apparecchio telefonico senza cordone devono potersi collegare alla parte fissa inviando il codice di identificazione, così come previsto dalla norma ETSI I-ETS 300-235; tale codice deve contenere la parte di identificativo assegnato dal Ministero delle comunicazioni.

3. PRESCRIZIONI PER IL COLLEGAMENTO ALLA LINEA TELEFONICA.

Le prescrizioni relative al collegamento alla linea telefonica e le modalità di misura sono definite nella NET 4 per quanto applicabile con le deroghe sottoriportate.

3.1. *Livello di rumore.*

Il livello di rumore psofometrico in emissione deve essere ≤ -60 dBmps (NET 4 par. 4.5.1).

3.2. *Chiamata.*

L'organo di chiamata inserito nelle parti fisse deve attivarsi durante il primo segnale di chiamata (NET 4 ed. agosto 1992 par. 6.2.1 1 1-2) entro 1s, invece che 200 ms.

3.3. *Selezione.*

Il valore della pausa intercifra «Tp» (NET 4 ed. agosto 1992 par. 5.4.7.2) deve essere compreso tra 65 ms e 1000 ms, invece che tra 65 ms e 150 ms.

3.4. *Esclusioni.*

I remark italiani 7.1(I)1 e 7.2(I)1 (NET 4 ed. agosto 1992), relativi alla presenza della funzionalità telefonica in caso di interruzione della tensione di alimentazione, sono esclusi.

4. CARATTERISTICHE IN BASSA FREQUENZA.

Le prescrizioni relative alle caratteristiche in bassa frequenza sono definite nella norma tecnica CEI 303-12 per quanto applicabile con le deroghe sotto riportate.

4.1. *Curva di risposta in emissione.*

La curva di risposta in emissione del sistema d'utente, espressa in dB riferiti a 1 V/Pa in funzione della frequenza, deve essere compresa, dopo opportuna traslazione lungo l'asse delle ordinate, nella maschera definita dai limiti indicati in tabella 4.1.

Frequenza (Hz)	Limite inferiore (dB)	Limite superiore (dB)
100	—	+ 2
300	- 13	+ 2
1.500	0	+ 12
2.200	0	+ 12
3.000	- 3	+ 12
4.000	—	+ 12
7.000	—	- 8
10.000	—	- 8

Tabella 4.1

La misura deve essere effettuata con linea artificiale CEI da 300 Ohm. Il sistema d'utente è chiuso su di un carico resistivo di 600 Ohm. Il portatile è montato in posizione LRGP sulla testa artificiale.

La bocca artificiale ITU/T P.51 viene eccitata in modo da generare in campo libero, al MPR, un rumore gaussiano con spettro conforme alla racc/ne ITU/P P.50 e con livello di pressione sonora pari a 89,3 dB(L).

La curva di risposta, espressa in dB riferiti a 1 V/Pa, è definita come la differenza fra il livello spettrale a terzi di ottava della tensione misurata in uscita al sistema chiuso su 600 Ohm ed il livello spettrale della pressione acustica erogata al MRP.

4.2. *Curva di risposta in ricezione.*

La curva di risposta in ricezione del sistema d'utente, espressa in dB riferiti a 1 Pa/V in funzione della frequenza, deve essere compresa, dopo opportuna traslazione lungo l'asse delle ordinate, nella maschera definita dai limiti riportati in tabella 4.2.

Frequenza (Hz)	Limite inferiore (dB)	Limite superiore (dB)
100	—	0
300	- 13	0
500	- 10	0
1.000	- 10	0
2.000	- 10	+ 2
2.200	- 10	+ 2
3.000	- 13	+ 2
4.000	—	+ 2
7.000	—	- 18
10.000	—	- 18

Tabella 4.2

La misura deve essere effettuata con linea artificiale CEI da 300 Ohm.

Il portatile è montato in posizione LRGP sulla testa artificiale ed il ricevitore è accoppiato ermeticamente all'orecchio artificiale ITU/T P.57 tipo 1.

Il livello di pressione acustica generato dal ricevitore è determinato mediante un microfono di misura, precedentemente calibrato, inserito nell'orecchio artificiale sopracitato.

Il processo di calibrazione consiste nel determinare la sensibilità della catena microfonica, costituita dal microfono di misura e dal preamplificatore, utilizzando una sorgente di pressione sonora di riferimento.

La curva di risposta in ricezione si intende rilevata eccitando il sistema d'utente con un generatore di rumore gaussiano avente spettro conforme alla racc/ne ITU/P P.51, impedenza interna di 600 Ohm e con una f.e.m. di 490 mVeff.

La curva di risposta, espressa in dB riferiti a 1 Pa/V, è definita come la differenza fra il livello spettrale a terzi d'ottava del segnale acustico rilevato all'ERP ed il livello spettrale del segnale elettrico erogato dal generatore su di un carico resistivo di 600 Ohm.

4.3. *Rumore.*

Il livello di rumore in ricezione (norma tecnica CEI 303-12 par. 5.1), rilevato con l'eventuale controllo del regolatore di volume in condizioni nominali, deve essere $\leq$ -49 dB Pa(A).

4.4. *Distorsione di non linearità*

La distorsione di non linearità in emissione, ricezione e per effetto locale (norma tecnica CEI 303-12 par. 6.4, 6.5, 6.6) deve essere rilevata utilizzando come livelli di eccitazione quelli prescritti per i relativi indici di intensità soggettiva definiti nella norma tecnica CEI 303-12 ai par. 6.3.1, 6.3.2 e 6.3.3, applicando i limiti e le condizioni prescritte dalla I-ETS 300-235 - annesso C3.

4.5. *Chiamata.*

Il livello sonoro generato dall'organo di chiamata (norma tecnica CEI 303-12 par. 7.1) inserito nelle parti mobili, deve essere $\geq$ -43 dB Pa(A).

4.6. *Esclusioni.*

Il par. 4 (norma tecnica CEI 303-12), per quanto concerne l'alimentazione dalla linea di telecomunicazione della parte telefonica, è escluso.

Il par. 8.2 (norma tecnica CEI 303-12), relativo all'ausilio per deboli d'udito, è escluso.

5. CARATTERISTICHE RADIOELETTRICHE.

Le prescrizioni relative alle caratteristiche radioelettriche sono definite nella norma ETSI I-ETS 300-235, con l'esclusione dell'annesso B relativo alle prescrizioni tecniche per gli apparecchi telefonici senza cordone tipo CT1+.

6. REQUISITI DI SICUREZZA.

Le prescrizioni relative ai requisiti di sicurezza sono definite nella EN 41003 e nella EN 60950.

Visto, *il Ministro delle comunicazioni*
MACCANICO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 398 del codice postale e delle telecomunicazioni (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), come modificato dalla legge 22 maggio 1980, n. 209:

«Art. 398. — È vietato costruire od importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.

All'emanazione di dette norme, che determinano anche il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alle direttive delle Comunità europee.

L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel primo comma, sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza nei modi da stabilire con il decreto di cui al secondo comma.

Con il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal precedente comma».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del D.M. 17 aprile 1997, n. 160:

«Art. 9 *(Marcatura nazionale)*. — 1. Su ogni esemplare del terminale approvato deve essere apposta una marcatura nazionale (allegato 5) contenente le seguenti informazioni:

a) nominativo del titolare dell'approvazione nazionale;

b) modello del terminale;

c) numero dell'approvazione nazionale.

2. La marcatura deve essere indelebile e visibile sulla superficie esterna del terminale.

3. Ogni terminale, oltre a recare la marcatura di cui al comma 1, deve essere identificato dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto o del numero di matricola, del nome del costruttore o del fornitore».

Nota all'art. 5:

— Il D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 615, dà attuazione alla direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993.

Nota all'art. 6:

— Il D.M. 17 aprile 1997, n. 160, detta il regolamento per la procedura di approvazione nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 19 del D.M. 17 aprile 1997, n. 160:

«Art. 19 *(Contributo)*. — 1. Il richiedente l'approvazione nazionale di un terminale secondo le procedure di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, è tenuto al versamento della somma di lire 600.000 a titolo di contributo per le spese amministrative riguardanti l'istruttoria ed il rilascio dell'approvazione.

2. Il richiedente l'approvazione nazionale di un terminale secondo la procedura di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, è tenuto al versamento della somma di lire 100.000 a titolo di contributo per le spese amministrative riguardanti il rilascio dell'approvazione.

3. Nei casi previsti dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 22 il richiedente è tenuto al versamento della somma di lire 100.000 a titolo di contributo per le relative spese amministrative.

4. Il versamento delle somme, di cui ai commi, 1, 2 e 3 può essere effettuato con le seguenti modalità:

a) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;

b) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;

c) accreditamento bancario a favore dell'Ufficio italiano cambi per il successivo versamento sull'apposito capitolo del Ministero del tesoro per prestazioni effettuate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

5. Gli importi indicati nel presente articolo sono adeguati ogni biennio sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale accertato dall'Istituto nazionale di statistica».

Nota all'art. 8:

— Il D.M. 5 luglio 1983 ha approvato la normativa tecnica per i telefoni senza cordone.

98G0032

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 dicembre 1997.

Affidamento alla CONSIP S.p.a. di compiti di servizi informatici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che disciplina le attività informatiche dell'amministrazione statale in materia finanziaria e contabile;

Considerato:

che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 414 del 1997, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (di seguito denominato Ministro), da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 414 del 1997, sentita l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), sono individuate le specifiche attività informatiche riservate allo Stato, da svolgere mediante un organismo a struttura societaria, con unica ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato, che opera secondo indirizzi strategici stabiliti dall'amministrazione;

che la partecipazione azionaria nel predetto organismo a struttura societaria deve essere interamente posseduta, anche indirettamente, dal Tesoro dello Stato;

che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (di seguito denominato Ministero) detiene indirettamente la partecipazione totalitaria nella CONSIP S.p.a. (di seguito denominata Società) per il tramite della CONSAP S.p.a., titolare del 100% del capitale della CONSIP S.p.a. ed a sua volta interamente posseduta dal Tesoro dello Stato;

che la Società, ai sensi dell'art. 4 del suo statuto, «ha per oggetto unico ed esclusivo l'esercizio di attività informatiche per conto di amministrazioni dello Stato» e che essa è stata istituita, anche nell'esercizio dei poteri spettanti al Ministero come azionista unico della CON-

SAP S.p.a., per l'esclusivo svolgimento di compiti di natura non commerciale né industriale nell'interesse e per conto dello Stato e dello stesso Ministero, nel settore dei servizi informatici necessari allo svolgimento delle attività istituzionali in materia finanziaria e contabile;

che la Società riveste tutti i caratteri dell'organismo a struttura societaria, con unica ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414 e si pone come organismo societario equiparato, per gli effetti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, alle amministrazioni pubbliche previste dall'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 39 del 1993 e che la Società, anche ai sensi del nono «considerando» della direttiva 92/50/CEE, si configura, altresì, quale amministrazione aggiudicataria ai sensi della direttiva 92/50/CEE, nonché ai sensi della relativa normativa nazionale di attuazione;

Ritenuta l'opportunità di identificare e costituire formalmente la Società, così configurata, come l'organismo a struttura societaria previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, al quale affidare, nell'assetto organizzativo del Ministero, i compiti e i servizi informatici di cui al decreto legislativo predetto;

Ritenuta la necessità e l'opportunità, in attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 414 del 1997, diretto a stabilire il complesso delle attività informatiche del Ministero riservate allo Stato, di individuare in via di urgenza e transitoriamente alcuni servizi informatici essenziali ed indispensabili per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Ministero, da svolgere mediante un organismo a struttura societaria ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 414 del 1997, al fine prioritario di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi stessi e il pieno assolvimento della relativa funzione di supporto ai processi decisionali del Governo in materia di politiche finanziarie e di bilancio;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero, per lo svolgimento delle attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, si avvale dell'organismo a struttura societaria CONSIP S.p.a. che, in attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 414 del 1997, sulla base dell'art. 1, comma 4, del citato decreto legislativo, può affidare, in via eccezionale e transitoria e per un periodo massimo di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del ripetuto decreto legislativo, direttamente a fornitori esterni i servizi informatici individuati come essenziali ed indispensabili per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Ministero.

Art. 2.

1. Ai fini di cui all'art. 1 sono, in via provvisoria, individuate, come attività essenziali ed indispensabili per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Ministero, al fine di assicurarne in ogni caso la continuità e l'efficienza operativa e funzionale, le attività connesse alla gestione del Sistema informativo integrato Ragioneria generale dello Stato - Corte dei conti.

2. Con apposita convenzione, da approvarsi con il decreto del Ministro, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) sono affidate alla Società le specifiche attività di cui all'art. 3, che potranno essere svolte direttamente e/o a mezzo di terzi. La convenzione disciplina i rapporti anche finanziari con la Società.

Art. 3.

1. Nell'ambito della convenzione di cui all'art. 2, sono affidate le seguenti attività, che sono svolte direttamente o a mezzo di terzi:

a) conduzione, manutenzione e sviluppo del sistema informativo integrativo ragioneria regionale dello Stato - Corte dei conti;

b) fornitura di hardware e di software standardizzato necessari per il funzionamento e l'utilizzazione del sistema informativo di cui alla precedente lettera *a)*;

c) conduzione tecnica degli immobili, dei locali attrezzati e degli impianti necessari per il funzionamento del sistema informativo integrato;

d) gestione dei servizi generali di supporto.

2. Nella convenzione sono individuate, in via provvisoria, le attività che debbono essere espletate in via diretta dalla Società, senza possibilità di provvedervi mediante appalti a terzi.

Art. 4.

1. La convenzione di cui all'art. 2 è stipulata dalla Ragioneria generale dello Stato. I relativi oneri sono a carico delle unità previsionali di base 7.1.0 «Funzionamento» e 7.2.1.3 «Informatica di servizio» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 e sulle corrispondenti unità previsionali di base per gli esercizi successivi.

2. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento generale di attuazione del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante norme per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programma-

zione economica, le funzioni di coordinamento delle attività informatiche del Ministero vengono esercitate da un apposito gruppo di lavoro presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato delegato e formato dal Ragioniere generale dello Stato, dal Direttore generale del tesoro, dai dirigenti generali preposti alla Direzione generale degli affari generali e del personale, alla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro, alla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra e dal Provveditore generale dello Stato.

Roma, 22 dicembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

98A0474

DECRETO 21 gennaio 1998.

Rimborso anticipato della seconda tranche, di importo pari a 1.000 milioni di Ecu, relativa al prestito obbligazionario della Repubblica italiana per un ammontare nominale pari a 5.000 milioni di ECU, della durata di cinque anni.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto il secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con propri decreti il Ministro del tesoro, può procedere al rimborso anticipato dei titoli emessi;

Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, come sostituito dall'art. 2, comma 165, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in virtù del quale il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni di mercato, può procedere alla ristrutturazione dei propri debiti esteri;

Visto il decreto ministeriale n. 593489 del 10 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1995, con il quale il Tesoro è autorizzato a contrarre, con un consorzio di banche nazionali ed estere, un prestito internazionale dell'importo fino a 5 miliardi di ECU, della durata di cinque anni, al tasso di interesse pari al «London Interbank Offered Rate» (LIBOR) per depositi in ECU più un margine dello 0,08%;

Visto, in particolare, l'art. 2, terzo comma, del predetto decreto ministeriale del 10 aprile 1995, per effetto del quale il Tesoro ha la facoltà di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, ogni singola tranche del prestito;

Visto il contratto stipulato in data 11 aprile 1995 tra il Tesoro ed un consorzio di banche coordinato dalla Morgan Guaranty Trust Company of New York, che disciplina i termini e condizioni del prestito, nonché tutti i rapporti derivanti dall'accensione del prestito medesimo, prevedendo fra l'altro che la notizia relativa al rimborso anticipato parziale o totale del prestito venga comunicata alla Morgan Guaranty Trust Company of New York cinque giorni lavorativi antecedenti la scadenza del periodo di computo degli interessi;

Visto il decreto ministeriale n. 594310 dell'8 settembre 1995, con il quale è stato accertato che il suddetto prestito è costituito da cinque tranches, di importo pari a 1 miliardo di ECU ciascuna, definendone — fra l'altro — le date di pagamento degli interessi;

Visto, in particolare l'art. 3, secondo comma, del su menzionato decreto del 10 aprile 1995, che dà facoltà al Tesoro di optare, per il pagamento degli interessi, per periodi di computo di varia durata;

Considerato che con decreto ministeriale n. 179565 del 9 luglio 1997, si è provveduto ad optare, ai fini del pagamento degli interessi, per un periodo di computo semestrale, e che, di conseguenza, tale periodo avrà scadenza il 28 gennaio 1998 in relazione alla seconda tranche del prestito suddetto;

Visto il decreto ministeriale n. 594398 del 2 ottobre 1995, con il quale sono stati regolati i rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, relativamente al servizio finanziario del prestito su menzionato;

Attesa l'opportunità di procedere al rimborso anticipato della seconda tranche, alla scadenza del 28 gennaio 1998, relativa al predetto prestito, per un importo pari a 1.000 milioni di ECU, al fine distribuire in maniera più conveniente, nel corso dei prossimi anni, la spesa per interessi e rimborso di capitale del debito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 10 aprile 1995, e relativo contratto stipulato in data 11 aprile 1995, entrambi citati in premessa, il Tesoro provvederà, il 28 gennaio 1998, al rimborso anticipato della seconda tranche del prestito, di cui al medesimo decreto ministeriale, per un importo pari a 1.000 milioni di ECU.

Il rimborso verrà effettuato alla pari.

Art. 2.

Il Tesoro provvederà a dare notizia alla Morgan Guaranty Trust Company of New York della volontà di esercitare l'opzione di rimborso anticipato, mediante comunicazione scritta ed inviata cinque giorni lavorativi antecedenti la data del 28 gennaio 1998, così come previsto dal contratto disciplinante il prestito, più volte citato.

Art. 3.

Il rimborso del capitale nominale della seconda tranche del prestito, farà carico al capitolo 9537 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998.

Le modalità per il pagamento restano quelle definite nel decreto ministeriale del 2 ottobre 1995, citato nelle premesse.

Art. 4.

Alla Morgan Guaranty Trust Company of New York, in qualità di Fiscal Agent, così come previsto dagli accordi, in premessa menzionati, è affidata l'esecuzione delle operazioni relative all'annullamento dei certificati rappresentativi dell'insieme dei titoli spettanti ai singoli beneficiari della tranche del prestito in parola, così come disposto dall'art. 4 del citato decreto del 10 aprile 1995.

Di dette operazioni il Fiscal Agent darà comunicazione al Tesoro, entro e non oltre la prevista data di rimborso, e provvederà alla restituzione dei predetti titoli e cedole, debitamente annullati.

Art. 5.

Il Tesoro provvederà altresì al pagamento degli interessi maturati alla suddetta scadenza del 28 gennaio 1998, così come previsto dall'art. 3 del decreto n. 593489 del 10 aprile 1995, in premessa richiamato; tale importo farà carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario in corso.

Art. 6.

Il prof. Mario Draghi, direttore generale del tesoro, il dott. Francesco Bilotti, dirigente superiore e il dott. Augusto Moscatelli, primo dirigente sono delegati disgiuntamente a firmare gli atti relativi agli adempimenti della presente operazione.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A0502

DECRETO 24 gennaio 1998.

Variazione del saggio di interesse sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 442;

Sulla proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Udito il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 20 gennaio 1998 e sentito il parere della Commissione parlamentare di vigilanza in data 22 gennaio 1998;

Decreta:

Il saggio di interesse sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concederà a mutuo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto viene determinato nella misura del 6 per cento in ragione di anno.

Per le operazioni di mutuo, con oneri di rimborso a carico degli enti mutuatari, per le quali viene richiesto ed assentito il piano economico finanziario di cui all'art. 46 del decreto legislativo n. 504/1992 il saggio di interesse viene fissato nella misura del 5,50 per cento in ragione di anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A0501

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 novembre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Trani.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi, o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Trani, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 3 novembre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

98A0460

DECRETO 14 gennaio 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del primo e del secondo ufficio provinciale I.V.A. di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali i sottoelencati uffici finanziari hanno richiesto, per il giorno 31 dicembre 1997 l'emanazione del decreto di mancato funzionamento dalle ore 11 alle ore 14 a causa dell'intervento di disinfestazione e derattizzazione dei locali:

primo ufficio provinciale I.V.A. di Roma;

secondo ufficio provinciale I.V.A. di Roma;

Visto il decreto direttoriale n. 7998/U.D.G. del 10 ottobre 1997, con il quale il Direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali delle entrate ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate territorialmente dipendenti;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei sottoelencati uffici nel giorno 31 dicembre 1997, dalle ore 11 alle ore 14:

primo ufficio provinciale I.V.A. di Roma;

secondo ufficio provinciale I.V.A. di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1998

Il direttore regionale: MANCINI

98A0476

DECRETO 14 gennaio 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici del registro di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali i sottoelencati uffici finanziari hanno richiesto per il giorno 13 dicembre 1997, l'emanazione del decreto di mancato funzionamento a causa dell'intervento di disinfestazione dei locali:

ufficio del registro bollo, radio assicurazioni di Roma;

ufficio del registro successioni atti giudiziari di Roma;

ufficio del registro demanio di Roma;

ufficio del registro atti privati di Roma;

ufficio del registro atti pubblici di Roma;

ufficio del registro concessioni governative di Roma.

Visto il decreto direttoriale n. 7998/U.D.G. del 10 ottobre 1997, con il quale il Direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali delle entrate ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate territorialmente dipendenti;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei sottoelencati uffici nel giorno 13 dicembre 1997:

ufficio del registro bollo, radio assicurazioni di Roma;

ufficio del registro successioni atti giudiziari di Roma;

ufficio del registro demanio di Roma;

ufficio del registro atti privati di Roma;

ufficio del registro atti pubblici di Roma;

ufficio del registro concessioni governative di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1998

Il direttore regionale: MANCINI

98A0477

DECRETO 16 gennaio 1998.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la sezione staccata di Chiavari nell'ambito dell'ufficio del territorio di Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE AFFARI CIVILI E LIBERE PROFESSIONI DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, in particolare, gli articoli 3, 14 e 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note via telematica;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 29 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, che introduce nuove modalità di presentazione su supporto informatico e di trasmissione

per via telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Visto il dereto del direttore generale del Dipartimento del territorio, del 16 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 1997, con il quale sono stati attivati, a decorrere dal 1° dicembre 1997 gli uffici del territorio di Foggia, Genova, Sassari e Vercelli;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i decreti relativi all'attivazione della nuova automazione e all'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle Conservatorie dei registri immobiliari devono essere emanati dagli organi amministrativi dei dicasteri interessati, con decreti interdirigenziali, come chiarito dall'Ufficio legislativo del Ministero delle finanze, su concorde avviso del capo di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che per le Conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con il predetto decreto interdirigenziale;

Considerato che presso la sezione staccata di Chiavari il servizio di conservazione dei registri immobiliari, già meccanizzato al 31 dicembre 1994, deve essere sostituito con la nuova automazione approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la nuova procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, presso la sezione staccata di Chiavari, nell'ambito dell'ufficio del territorio di Genova, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 16 gennaio 1998

Il direttore generale
del Dipartimento del territorio
VACCARI

Il direttore generale
della Direzione generale degli affari civili
e delle libere professioni
HINNA DANESI

98A0461

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 dicembre 1997.

Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO ALIMENTI NUTRIZIONE
E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche o integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503 modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1995 relativo alla produzione, acquisto e distribuzione di antigeni e di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza;

Visto il decreto 7 luglio 1992 produzione, acquisto e distribuzione di antigeni e di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive n. 77/62/CE, n. 80/767/CEE e n. 88/295/CEE;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo delle direttive n. 90/677/CEE e n. 92/18 in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica;

Vista la decisione della Commissione del 18 aprile 1994, n. 275/94/CE, relativa al riconoscimento dei vaccini antirabbici inattivati;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE e n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;

Considerato che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano per il corrente esercizio finanziario sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanità;

Considerato che al fine di assicurare un uniforme e tempestivo approvvigionamento delle quantità necessarie di vaccini occorre stabilire le quantità di vaccino prodotte dall'istituto zooprofilattico incaricato;

Decreta:

Art. 1.

1. Le regioni e province autonome, di Trento e Bolzano, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono all'acquisto ed alla distribuzione dei vaccini occorrenti per gli interventi di profilassi obbligatoria nei confronti della rabbia e del carbonchio ematico, nonché di altre malattie infettive e diffusive con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale - capitolo 5941, del Ministero del tesoro - esercizio finanziario 1997.

2. A tale scopo, a prescindere dalle scorte di cui al successivo art. 2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nei casi in cui sia necessario ricorrere all'approvvigionamento di vaccini prodotti dagli istituti zooprofilattici sperimentali, provvedono alla stipula di contratti d'acquisto con gli stessi definendo il numero di dosi necessarie ed i tempi di consegna delle stesse.

Art. 2.

1. Per far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della sanità costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di vaccini per le vaccinazioni antirabbica ed anticarbonchiosa.

Art. 3.

1. Le modalità di produzione, di conservazione dei singoli prodotti immunizzanti presso l'istituto zooprofilattico sperimentale di Foggia nonché i prezzi di cessione per unità di prodotti, sono specificati di seguito.

Art. 4.

1. Il Ministero della sanità provvederà all'acquisto, secondo le procedure indicate nel decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, del vaccino inattivato contro la rabbia prodotto sulla base del capitolato tecnico previsto dalla Farmacopea ufficiale in applicazione della decisione della commissione della Comunità europea n. 275 del 18 aprile 1994, essendo venuti a mancare i presupposti di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 27 ottobre 1994 citato in premessa.

Art. 5.

1. È incaricato della produzione del vaccino contro il carbonchio ematico l'Istituto zooprofilattico della Puglia e Basilicata, con sede in Foggia, almeno sino al numero di dosi di seguito riportato:

25.000 dosi bovine;

60.000 dosi ovine;

40.000 dosi caprine/equine.

Il prezzo di cessione del prodotto è di L. 190 per dose bovina oltre I.V.A. e di L. 95 per dose ovina-caprina-equina, oltre I.V.A.

Art. 6.

1. Il Ministero della sanità può, eventualmente destinare, le scorte di vaccino antirabbico e anticarbonchioso nell'approssimarsi della scadenza del periodo di validità dei prodotti stessi, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, secondo la loro necessità, per far fronte ad esigenze di profilassi obbligatoria individuate con provvedimento ministeriale.

Art. 7.

1. L'istituto zooprofilattico sperimentale, produttore del vaccino anticarbonchioso di cui al presente decreto per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuità e di sterilità, nonché il confezionamento e la conservazione del singolo prodotto immunizzante deve attenersi al relativo capitolato tecnico allegato al decreto ministeriale 7 luglio 1992, relativo alla produzione, acquisto e distribuzione di vaccino per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali, citato in premessa pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 agosto 1992.

2. Per l'aggiornamento del capitolato tecnico e per l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quello sopra indicato, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sarà cura del Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, impartire agli istituti produttori le necessarie disposizioni.

Art. 8.

1. I prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti e della materia prima per la produzione di prodotti immunizzanti di cui all'articolo precedente si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1997

Il direttore generale: MARABELLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 8

98A0475

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un muro di sostegno con sistemazione ambientale della scarpata adiacente ad un fabbricato rurale da parte dei signori Sala Crist Giuseppe e Maffi Maddalena. (Deliberazione n. VI/18471).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 18 aprile 1996 è pervenuta l'istanza dei signori Sala Crist Giuseppe e Maffi Maddalena per la realizzazione di muro di sostegno con sistemazione ambientale della scarpata adiacente ad un fabbricato rurale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), mappali numeri 147, 150, foglio n. 1 per la parte interessata alle opere, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un muro di sostegno con sistemazione ambientale della scarpata adiacente ad un fabbricato rurale da parte dei signori Sala Crist Giuseppe e Maffi Maddalena;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 settembre 1996

Il segretario: MINICHETTI

98A0374

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tirano dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di risanamento conservativo di fabbricato rustico in località Trivigno da parte della sig.ra Pini Pierina Lucia. (Deliberazione n. VI/18474).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 13 marzo 1996 è pervenuta l'istanza della sig.ra Pini Pierina Lucia per la realizzazione di opere di risanamento conservativo di fabbricato rustico in località Trivigno;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tirano (Sondrio), mappali numeri 145, 146 q.p. fg. n. 70 per la sola parte interessata e necessaria all'intervento dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di risanamento conservativo di fabbricato rustico in località Trivigno da parte della sig.ra Pini Pierina Lucia;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 settembre 1996

Il segretario: MINICHETTI

98A0375

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Villa di Tirano dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista per lo sci di fondo in località Pian di Gembro da parte della Comunità montana Valtellina di Tirano. (Deliberazione n. VI/18476).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 9 gennaio 1996 è pervenuta l'istanza della Comunità montana Valtellina di Tirano per la realizzazione di pista per lo sci di fondo in località Pian di Gembro;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Villa di Tirano (Sondrio), mappali numeri 182, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 141, 137, 142, 144, 145, 122, 147, 148, 149 fg. n. 77 località S. Fortunato, mappali numeri 86, 87, 130, 131, 132, 388, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 144, 146, 149, 152, 153, 154, 157 fg. n. 78, mappali numeri 288, 290, 292, 298, 300, 302, 304, 297, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 372, 210, 211, 212, 213, 214, 321, 319, 320, 362, 361, 363, 364, 241, 224, 220, 253, 252, 254, 325, 324, 250, 251, 382, 249, 247 fg. n. 78 località Mutti, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista per lo sci di fondo in loc. Pian di Gembro da parte della comunità montana Valtellina di Tirano;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 settembre 1996

Il segretario: MINICHETTI

98A0376

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di serbatoio fisso interrato di Gpl da parte del sig. Inganni Giuliano. (Deliberazione n. VI/18479).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 21 marzo 1996 è pervenuta l'istanza del sig. Inganni Giuliano per la realizzazione di un serbatoio interrato di Gpl;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), mapp. n. 64 (parte) fg. n. 31 per la sola parte interessata e necessaria all'intervento, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un serbatoio fisso interrato di Gpl da parte del sig. Inganni Giuliano;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 settembre 1996

Il segretario: MINICHETTI

98A0377

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 1° dicembre 1997), **coordinato con la legge di conversione 27 gennaio 1998, n. 5** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 1998 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Ripristino della liquidità

1. In attesa degli accertamenti di cui all'articolo 2, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il periodo di produzione lattiera 1996-1997 devono essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, nella misura dell'80 per cento degli importi predetti, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. Le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per il medesimo periodo, devono essere liberate nella medesima percentuale. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale.

2. Le restituzioni di cui al comma 1 *non sono effettuate* nei confronti dei produttori che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla e che risultano tali anche dalla rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, o risultano non incrociabili con la rilevazione stessa.

3. Limitatamente al periodo 1997-1998 ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino *restituiscono ai produttori l'intero importo trattenuto a titolo di prelievo supplementare* relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, *nonché l'importo relativo agli esuberi conseguiti da produttori titolari esclusivamene di quota A nei limiti del 10 per cento della medesima.* Le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono, entro *dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto* restituite ai produttori con gli interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente è tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. A tal fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1998-1999, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1997-1998 non versate.

3-bis. *Le somme trattenute a titolo di prelievo supplementare, a partire dal periodo 1995-1996, finché permangono nella disponibilità dell'acquirente, sono produttive di interessi legali che devono essere corrisposti al produttore entro il medesimo termine di cui all'articolo 3, comma 3.*

4. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per il periodo 1996-1997 sono recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per i periodi 1995-1996 e 1997-1998, ovvero, in caso di insufficienza, sulle consegne relative al periodo 1998-1999. In tal caso, gli acquirenti sono tenuti al relativo immediato versamento. Qualora non sia possibile eseguire tale recupero, o questo sia insufficiente, si procede all'iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

4-bis. *La validità delle garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo prestate per conto dei produttori per il periodo 1995-1996 è, a richiesta, prorogata, alle medesime condizioni pattuite, sino al 31 maggio 1998, salvo che siano intervenute rilevanti modifiche nella situazione patrimoniale dell'obbligato principale.*

Art. 2.

Accertamenti della produzione lattiera

1. L'AIMA, sulla base della relazione della commissione governativa d'indagine, delle risultanze della rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, delle dichiarazioni di contestazione di cui al

decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997, dei controlli effettuati e già comunicati dalle regioni e dalle province autonome, degli altri elementi in suo possesso e dell'attività del comitato di coordinamento delle iniziative in materia di gestione delle quote latte, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole del 16 settembre 1997, nonché dei modelli L1 pervenuti entro la data di entrata in vigore del presente decreto, determina gli effettivi quantitativi di latte *prodotto e* commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, con particolare riguardo ai seguenti casi:

a) modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori o con firme apocrife;

b) modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla o con l'indicazione di capi «zero»;

c) modelli L1 con quantità di latte commercializzato non compatibile con la consistenza di stalla accertata in base alla predetta rilevazione straordinaria, tenuto conto della media provinciale per capo elaborata dall'Associazione italiana allevatori (AIA), *qualora la produzione dichiarata superi tale media del 20 per cento, ferma ogni altra responsabilità, anche penale, del produttore e dell'acquirente;*

d) contratti di circolazione delle quote latte, *rientranti nelle tipologie individuate come anomale dalla commissione governativa di indagine, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81,* quali, in particolare le soccide, i comodati di stalla, gli affitti di azienda di durata inferiore a sei mesi, tenuto conto delle risultanze dell'esame effettuato ai sensi del comma 2;

e) modelli L1 con codici fiscali errati o partite IVA inesistenti o errate, aziende agricole titolari di quota senza vacche, modelli L1 di aziende agricole destinatarie dei premi per vacche nutrici o per l'abbattimento delle vacche.

2. I contratti di cui al comma 1, lettera *d)*, devono essere fatti pervenire, in copia autenticata, dagli acquirenti all'AIMA, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. *In caso di ritardato od omesso invio, le regioni competenti possono procedere alla revoca del riconoscimento previsto dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sentita la commissione di garanzia di cui al presente decreto.* Con decreto del Ministro per le politiche agricole è istituita un'apposita commissione, composta da cinque membri, per l'esame dei suddetti contratti e di quelli risultanti dalla relazione della commissione governativa di indagine sulle quote latte, con onere a carico degli ordinari capitoli di bilancio del Ministero. I quantitativi di latte commercializzati mediante i suddetti contratti sono imputati, a tutti gli effetti, al produttore proprietario del bestiame qualora ne sia dichiarata, a seguito di tale esame, la natura fittizia o comunque illecita. I risultati dell'esame della commissione devono essere comunicati all'AIMA entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo. *La commissione può comunque esaminare i contratti pervenuti alla stessa prima della suddetta comunicazione.* Per gli accertamenti necessari si applicano le medesime disposizioni di cui al comma 7.

3. L'AIMA aggiorna i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi di cui al comma 1 e per il 1997-1998 tenendo conto:

a) dell'accoglimento delle istanze di riesame presentate, entro il 30 settembre 1997, dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano concernenti cambi di titolarità di aziende e modifiche anagrafiche, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di azienda con quota valido a partire dal periodo 1995-1996, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di sola quota valido a partire dal periodo 1995-1996;

b) degli azzeramenti di doppie quote, delle revoche e delle riduzioni di quote formalmente disposti dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dei trasferimenti di quote e cambi di titolarità conformi alla normativa vigente, per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, comunicati dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro il 15 novembre 1997 *tenendo conto che i quantitativi trasferiti mediante contratti di sola quota con validità per i periodi 1997-1998 e successivi non sono assoggettati ad alcuna riduzione percentuale;*

d) della correzione, in base alle effettive risultanze del censimento del 1993-1994, delle assegnazioni di quote, a suo tempo effettuate, sentite le regioni e le province autonome interessate, salvi i successivi aggiornamenti.

4. I termini indicati nel comma 3 sono perentori. Gli atti non conformi alle vigenti disposizioni non sono presi in considerazione.

5. L'AIMA comunica ai produttori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato, accertati ai sensi dei commi da 1 a 3; gli interessati possono presentare, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro quindici giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Azienda e fornendo le necessarie prove documentali.

6. I ricorsi di riesame sono presentati alle regioni e province autonome ove è ubicata l'azienda del produttore ricorrente e contemporaneamente inviati all'AIMA. Le regioni e province autonome, previa convocazione *del produttore ricorrente e, ove necessario, dell'acquirente* per il riesame in contraddittorio, provvedono all'istruttoria degli stessi e alla relativa decisione

motivata, dandone comunicazione all'AIMA e al ricorrente, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 10.

7. Per gli accertamenti occorrenti, si applica l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, previa intesa con il Ministero per le politiche agricole, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.

8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame è fissato il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. Nello stesso termine perentorio le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA. Le decisioni pervenute all'AIMA oltre detto termine perentorio sono considerate irricevibili. *Resta ferma la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa.*

8-bis. *Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera* c), *della legge 15 marzo 1997, n. 59, in caso di inadempienza del rispetto dei termini perentori previsti dal comma 8 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche agricole, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari.*

9. Qualora l'esito dei ricorsi di riesame comporti una conferma dei quantitativi di riferimento individuali assegnati dall'AIMA, o dei quantitativi di latte commercializzato accertati dall'AIMA, i costi degli accertamenti, nella misura determinata da ciascuna regione o provincia autonoma, sono a carico del produttore ricorrente.

10. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame *e le altre modalità di applicazione del presente decreto.*

11. In esito agli accertamenti effettuati ed alle decisioni dei ricorsi di riesame, l'AIMA apporta le conseguenti modifiche alle risultanze dei modelli L1 e ai quantitativi di riferimento individuali, ai fini delle operazioni di compensazione nazionale e del pagamento del prelievo supplementare.

Art. 3.

Compensazione nazionale per i periodi 1995-1996 e 1996-1997

1. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 35, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, e successive modificazioni, l'AIMA, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8 dell'articolo 2, effettua la rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 e la compensazione nazionale per il periodo 1996-1997, sulla base dei modelli L1 pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché degli accertamenti compiuti e delle decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'articolo 2. *Per il solo periodo 1995-1996, l'AIMA, nell'esecuzione della rettifica, procede al raffronto tra i dati della compensazione nazionale eseguita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e quelli derivanti dalla applicazione, da parte dell'AIMA stessa, delle regole della compensazione precedentemente in vigore, determinati sulla base dei risultati degli accertamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto, ed applica, in via perequativa, l'importo del prelievo supplementare che risulta meno oneroso per il produttore. La rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 sostituisce a tutti gli effetti le imputazioni di prelievo supplementare per lo stesso periodo precedentemente operate dall'AIMA. A seguito della verifica di cui al comma 1 il Governo comunica all'Unione europea l'esatta produzione delle annate 1995-1996 e 1996-1997, per la rettifica dei prelievi dovuti.*

2. I quantitativi di latte commercializzato risultanti dai modelli L1 per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, pervenuti all'AIMA dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, che evidenziano incrementi delle quantità, sono assoggettati totalmente a prelievo da corrispondere a carico dell'acquirente.

3. I dati risultanti dalle operazioni di cui al comma 1 sono trasmessi, con i previsti conguagli, alle regioni e province autonome. Gli acquirenti devono provvedere al versamento del saldo ed al pagamento del prelievo entro quindici giorni dalla notifica da parte delle regioni e province autonome, nonché alla restituzione, *entro lo stesso termine*, ai produttori di quanto risulta trattenuto in più, con gli interessi legali maturati.

4. Nei confronti degli acquirenti che non effettuano il versamento delle somme trattenute a titolo di prelievo, si procede mediante iscrizione a ruolo secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

Art. 4.

Periodo 1997-1998

1. Per il periodo 1997-1998, l'AIMA procede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti con la comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 2. Tali aggiornamenti sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente. Di essi viene data comunicazione individuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i produttori interessati e comunicazione alle regioni e province autonome. Ai fini delle trattenute per il periodo suddetto e del versamento del prelievo supplementare eventualmente dovuto, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai suddetti atti. All'esito

della decisione dei ricorsi di riesame previsti dall'articolo 2, l'AIMA procede all'aggiornamento definitivo dei suddetti elenchi.

2. Per il medesimo periodo 1997-1998, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993 e successive modificazioni, ed i relativi modelli L1, controfirmati dal produttore, sono redatti in conformità dei modelli approvati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997 e successive modificazioni. Tale decreto si applica anche per la eventuale «dichiarazione di contestazione». La dichiarazione di consegna e i relativi modelli L1 sono inviati su supporto magnetico o cartaceo, secondo standard definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole. Gli atti non conformi a tali disposizioni sono irricevibili. *Se il produttore non controfirma il modello L1, l'AIMA effettua gli opportuni accertamenti, anche con le modalità previste dall'articolo 2, comma 7, del presente decreto. Qualora la mancata sottoscrizione risulti ingiustificata, al produttore si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge 26 novembre 1992, n. 468.*

3. *I quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti o il cui riconoscimento sia revocato dalle regioni o province autonome sono sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare relativamente ai quantitativi di cui trattasi.*

4. I quantitativi di latte che risultano dai modelli L1 pervenuti all'AIMA oltre il termine del 15 maggio, previsto dal citato articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare, salve le altre sanzioni previste dalla legge a carico dell'acquirente.

Art. 4-*bis*.

Commissione di garanzia

1. *Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita con decreto del Ministro per le politiche agricole una commissione di garanzia, composta di sette membri, esperti della materia, scelti anche tra i componenti della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, con il compito di verificare la conformità alla vigente legislazione delle procedure e delle operazioni effettuate per la determinazione della quantità di latte prodotta e commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997 e per l'aggiornamento dei quantitativi di riferimento spettanti ai produttori per i periodi previsti nel presente decreto. La commissione comunica i risultati delle proprie verifiche al Ministro per le politiche agricole ed all'AIMA almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto. In caso di rilievi della commissione, l'AIMA riesamina le procedure e le operazioni effettuate nella parte interessata dai rilievi, riferendone al Ministro e alle commissioni parlamentari competenti.*

2. *Il compenso spettante ai membri della commissione è determinato con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Ai medesimi compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente generale.*

3. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire cento milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto all'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Per il periodo 1998-1999, in attesa della riforma del settore lattiero-caseario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, l'AIMA provvede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, trasmettendoli alle regioni e province autonome e dandone comunicazione individuale *mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,* agli interessati, entro il medesimo termine di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono agli adempimenti demandati dal presente decreto alle regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

3. Per tutto quanto non derogato dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

98A0503

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 15 gennaio 1998, n. 1/1998.

Art. 1, comma 46, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 - Assegnazione di personale in enti dissestati riequilibrati economicamente - Parere n. 973/97 del Consiglio di Stato.

Ai prefetti della Repubblica (esclusa Sicilia)

Al Commissario del Governo nella provincia di Trento

Al Commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Al Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

All'assessorato regionale agli enti locali - Regione Sicilia

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Ai Commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.

Al Rappresentante del Governo nella regione Sardegna

Al Commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al Presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta

Ai prefetti della Repubblica (solo Sicilia)

All'ANCI

All'UPI

All'UNCEM

Com'è noto, il comma 46 dell'art. 1 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, ultimo capoverso, prevede che «gli enti dissestati, i quali abbiano ottenuto l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato al 1° gennaio 1997, possono chiedere, per esigenze di funzionamento dei servizi, l'assegnazione di personale posto in mobilità al momento della rideterminazione della pianta organica ed in servizio presso gli stessi enti al 31 dicembre 1995».

Rilevando problematiche interpretative in ordine all'applicazione della norma, si è ritenuto opportuno investire della questione il Consiglio di Stato, al quale questo Ministero, con relazione del 19 aprile 1997, ha chiesto, in particolare:

A) a chi gli enti in questione devono rivolgere la predetta richiesta di personale;

B) come si debba configurare giuridicamente l'assegnazione.

Al riguardo, si rammenta che la normativa più recente — nell'ambito delle procedure di mobilità del personale eccedentario — si è espressa con il termine «riassorbimento» laddove ha previsto la possibilità, per l'ente che abbia in un primo tempo ceduto personale esuberante, di riammetterlo in organico in presenza di posti vacanti (art. 25, comma 5, della legge n. 144/1989 come riconfermato dall'art. 22, comma 14, della legge n. 724/1994);

C) se l'assegnazione vada riconosciuta all'ente interessato soltanto in presenza di un posto vacante in organico di corrispondente qualifica o profilo, ovvero possa prescindere dalla vacanza del posto, essendo sufficiente il sussistere delle esigenze di funzionamento dei servizi richiamato dalla disposizione in oggetto;

D) per quanto tempo dura l'assegnazione;

E) se il rapporto con l'ente assegnatario debba trovare la propria fonte in un contratto.

Le soluzioni interpretative suggerite dall'amministrazione dell'Interno concernevano:

1) la competenza della commissione centrale per gli organici degli enti locali all'esame delle richieste di assegnazione;

2) la prescindibilità della condizione dell'esistenza presso l'ente di un corrispondente posto vacante in quanto, in caso contrario, si ricadrebbe nell'ipotesi di applicazione dell'art. 25, quinto comma della legge n. 144 del 1989 di conversione del decreto-legge n. 66/1989, come confermato dal comma 14 dell'art. 22 della legge n. 724/1994 (riassorbimento di personale in posti di organico);

3) l'inapponibilità di termini per la assegnazione in quanto il rapporto di lavoro originario, pur subendo — in relazione alle necessarie procedure di mobilità e di assegnazione — profonde modifiche rapportate all'amministrazione datrice di lavoro, costituisce un *continuum* per il lavoratore;

4) la configurazione della assegnazione quale cessione di contratto in cui, *ope legis*, è previsto il subentro di una amministrazione ad un'altra in qualità di datore di lavoro, per la particolare fascia di dipendenti di cui trattasi; in alternativa, potrebbe considerarsi la vicenda di mutamento del datore di lavoro, secondo lo schema della successione (a titolo particolare) nel rapporto, il quale continua, inalterato, alle dipendenze dell'ente assegnatario;

5) l'estensione dell'assegnazione in parola a tutto il personale coinvolto in procedure di mobilità d'ufficio, ivi compreso il personale interessato a procedure di disponibilità.

Con parere interlocutorio del 14 maggio 1997 il Consiglio di Stato chiedeva l'avviso anche della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro in ordine alla questione in argomento.

Acquisito l'avviso delle suddette amministrazioni, il Consiglio di Stato ha ritenuto, con proprio parere n. 973/97 del 3 settembre 1997, che la prima e più rilevante questione concernente l'interpretazione della disposizione è quella relativa alla necessità o meno della esistenza di un posto vacante in organico di corrispondente qualifica e profilo, quale condizione per applicare la disposizione medesima.

Il Consiglio di Stato ha rilevato, preliminarmente, che trattasi di disposizione transitoria o comunque da applicarsi *una tantum* con riferimento a situazioni conosciute ed esistenti al momento di entrata in vigore della legge. Essa riguarda infatti gli enti locali dissestati, che abbiano ottenuto l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato alla data di entrata in vigore della legge stessa, nonché il personale (posto in mobilità a seguito della rideterminazione delle piante organiche) che era in servizio presso l'ente al 31 dicembre 1995.

Visti i limiti della sua applicazione, la disposizione può essere qualificata «legge-provvedimento» e ciò, ad avviso del collegio, porta ad escludere una interpretazione la quale, valorizzando il criterio sistematico, richieda la vacanza del posto come condizione per l'assegnazione.

Detta interpretazione sarebbe restrittiva, in quanto la condizione della esigenza di funzionamento dei servizi sarebbe richiesta per consentire la deroga alla regola del concorso pubblico, ma esigerebbe tuttavia la esistenza di un posto vacante di equivalente qualifica e profilo, con conseguente assoluta impossibilità di applicare in concreto la disposizione.

Essa dunque non può essere accolta, perché urterebbe contro la volontà del legislatore, e non terrebbe conto della natura provvedimentale della disposizione medesima.

A ciò può aggiungersi che la legge già consentiva il riassorbimento del personale in mobilità o in disponibilità, qualora vi fosse stato il posto vacante (vedi art. 22, comma 14, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994).

Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la norma in esame consente l'assegnazione del personale posto in mobilità o disponibilità (nell'espressione «personale posto in mobilità» si deve intendere ricompreso anche il personale soggetto a disponibilità, in quanto i due istituti si riferiscono entrambi alla mobilità in senso ampio; dalla disponibilità si può passare alla mobilità e sarebbe irrazionale escludere dall'applicazione della norma il personale in disponibilità) all'ente locale di origine, anche senza posto vacante. Ciò, sia nell'ipotesi in cui detto personale non sia stato collocato presso altro ente, sia nell'ipotesi in cui il collocamento sia già avvenuto, in quanto la norma non distingue le due posizioni.

Il supremo consesso ha concordato, inoltre, con l'amministrazione dell'Interno nel ritenere che la commissione centrale per gli organici degli enti locali (cui subentrerà, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 342 del 15 settembre 1997, la Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali), in quanto competente all'approvazione dei provvedimenti deliberativi sulle dotazioni organiche degli enti locali dissestati, debba anche valutare la sussistenza delle esigenze di funzionamento dei servizi, che consentono una deroga sostanziale alle statuizioni sulle dotazioni organiche.

La commissione dovrà anche indicare il termine di durata della assegnazione, commisurandola alla prevedibile durata delle esigenze di funzionamento dei servizi, che sono per natura rapportate ad un tempo definito; la regola è, infatti, che le normali esigenze dell'ente devono essere soddisfatte nell'ambito della pianta organica dell'ente medesimo. Del resto una interpretazione, che consentisse a tempo indeterminato le assegnazioni per esigenze di funzionamento dei servizi di personale in mobilità, contrasterebbe con il sistema delineato dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni. Tale decreto, ai fini della riduzione delle spese dell'ente locale dissestato, prevede la rideterminazione della pianta organica e la dichiarazione di eccedenza del personale, comunque in servizio in sovrannumero rispetto a rapporti medi dipendenti-popolazione fissati dalla norma primaria.

L'interpretazione non accolta costituirebbe, quindi, una rottura della disciplina degli enti in dissesto e rischierebbe di rendere inoperante il sistema.

Al termine del periodo indicato la commissione dovrà valutare la persistenza o meno delle esigenze di servizio; alla ritenuta cessazione di tali esigenze dovrà conseguire un nuovo collocamento del dipendente in mobilità.

Infatti, non vi sono ragioni per ritenere che l'ente presso il quale abbia trovato collocazione il dipendente rimanga vincolato al manteninento del posto, una volta che tale dipendente sia stato assegnato all'ente di originaria provenienza, sia pure con il necessario assenso dell'altro ente.

Richiamando, pertanto, il principio civilistico introdotto con il decreto legislativo n. 29/1993, il Consiglio di Stato ritiene necessario tale assenso, in quanto il nuovo rapporto, sorto in base all'assegnazione ai sensi del comma 46, deriva dal precedente, pur differenziandosene per essere a termine. Si verificherebbe così, in base alla legge, un trasferimento del rapporto e quindi una sua modificazione.

Ciò premesso, le amministrazioni interessate all'applicazione della norma dovranno inviare la relativa richiesta al Ministero dell'interno, documentando, in particolare:

a) l'esistenza di situazioni contingenti che possano far scaturire l'esigenza di soddisfare *temporaneamente* i servizi;

b) se il dipendente interessato risulti ancora in servizio presso l'ente richiedente o sia stato già collocato in mobilità presso altro ente, per cui, in tale ultimo caso, risulta necessario l'assenso della medesima amministrazione;

c) l'assenso del dipendente interessato al provvedimento, atteso che il medesimo dovrà essere riammesso in servizio presso il comune di provenienza solo temporaneamente, con l'obbligo di ricollocamento in mobilità al cessare delle contingenti esigenze di servizio.

Si prega, pertanto di diramare la presente a tutti gli enti locali ricadenti nel territorio della provincia, con preghiera di assicurazione.

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
GELATI

98A0462

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 gennaio 1998

Dollaro USA	1763,44
ECU	1943,84
Marco tedesco	987,09
Franco francese	294,61
Lira sterlina	2910,03
Fiorino olandese	875,81
Franco belga	47,845
Peseta spagnola	11,637
Corona danese	259,12
Lira irlandese	2469,70
Dracma greca	6,214
Escudo portoghese	9,645
Dollaro canadese	1218,86
Yen giapponese	13,957
Franco svizzero	1217,85
Scellino austriaco	140,30
Corona norvegese	237,92
Corona svedese	222,74
Marco finlandese	326,18
Dollaro australiano	1191,20

98A0538

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca dell'autorizzazione concessa al «Consorzio agrario provinciale di Ravenna soc. a r.l.», in Ravenna, a gestire un magazzino generale.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1997 l'autorizzazione concessa al «Consorzio agrario provinciale di Ravenna soc. coop. a r.l.», con sede in via Mazzini, 49 - Ravenna, a gestire un magazzino generale, sito in via Classicana, 75, è stata revocata per conferimento del relativo complesso immobiliare alla «Docks cereali S.p.a.».

98A0397

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata università è vacante un posto

di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare: B05X (astronomia e astrofisica).

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I soli docenti di altro Ateneo nelle predette domande dovranno indicare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'università di appartenenza;

il regime d'impegno, la retribuzione a.l. in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

98A0478

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11